



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 06/10/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria di due buoni fruttiferi postali appartenente alla serie Q/P, emessi in data 21 novembre 1989, lamenta di aver ricevuto un rimborso di gran lunga inferiore rispetto a quello stabilito nella tabella risultante sul retro dei titoli, applicando altresì una ritenuta fiscale diversa da quella prevista sui titoli medesimi.

In questa prospettiva, chiede all'Arbitro di accertare il proprio diritto ad ottenere la liquidazione dei buoni secondo le condizioni contrattualmente convenute e risultanti sul retro dei titoli. Il tutto oltre interessi e rimborso delle spese di lite.

Costitutosi l'intermediario, insistendo per il rigetto del ricorso, fa presente che i buoni fruttiferi in questione appartengono alla serie Q, istituita con D.M. del 13.06.1986. Precisa che i titoli sono stati aggiornati con le indicazioni, sul fronte della dicitura Q/P, sul retro delle tabelle contenenti i nuovi tassi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M., 13 giugno 1986, che, con riferimento agli interessi, stabiliva *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*. Evidenzia che la medesima disposizione non prevedeva, altresì, che il timbro sul retro dei titoli dovesse riportare anche *“le somme complessivamente dovute”*, essendo sufficiente, come accaduto nel caso in esame, l'indicazione del nuovo tasso d'interesse applicabile. Aggiunge, poi, che la ricorrente non poteva non conoscere la serie dei buoni



sottoscritti, atteso che i timbri modificativi erano stati apposti al momento del rilascio dei titoli; e che sarebbe *irragionevole* che la stampigliatura sui titoli non coinvolga anche i tassi d'interesse applicabili. Richiama in proposito la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU, a mente della quale *“secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

In sede di repliche, la ricorrente eccepisce preliminarmente l'irricevibilità delle controdeduzioni in quanto trasmesse tardivamente e prive della procura; nel merito ribadiscono il carattere non soddisfacente dell'importo ricevuto in sede di liquidazione, non essendo lo stesso stato calcolato sulla scorta delle condizioni risultanti sul retro dei titoli; quantificano in euro 1.900,00, oltre accessori di legge, l'importo da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di lite; e richiedono gli interessi legali sulla somma da riconoscere ad integrazione di quanto già liquidato.

DIRITTO

In via preliminare, con riferimento alla eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine all'irricevibilità delle controdeduzioni dell'intermediario in quanto presentate tardivamente e senza essere accompagnate dalla procura, il Collegio ritiene il rilievo infondato.

In particolare, il Collegio evidenzia che le controdeduzioni, per quanto tardive, debbano essere accolte, atteso che il termine di presentazione delle stesse non è da considerarsi perentorio, ma ordinatorio, in applicazione dell'art. 152, co. 2, c.p.c.

Quanto alla mancata allegazione della procura, il Collegio ritiene che non vi sia incertezza sull'esistenza della stessa, attese le precisazioni contenute nelle controdeduzioni in ordine alle modalità di rilascio del mandato.

Nel merito, la controversia portata all'attenzione del Collegio concerne la modalità di calcolo degli interessi, con riferimento a due buoni fruttiferi appartenenti alla serie Q/P emessi successivamente al DM 13 giugno 1986. In particolare, si tratta di verificare la correttezza del calcolo, effettuato dall'intermediario, del rendimento dei titoli relativamente all'intero periodo di vita degli stessi.

In proposito, il Collegio richiama il proprio recente orientamento secondo cui la mancata indicazione sul retro dei titoli della modifica dei tassi importa l'applicazione delle condizioni di rimborso originarie (decisione n. 8830/2020; cui *adde* già decisioni n. 1170/2020 e 19833/2019). Ad analoghe conclusioni è per altro giunto, sebbene solo con riferimento al rendimento relativo al periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento, a parere del quale, nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingenera *l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine*. Nella medesima pronuncia il Collegio di Coordinamento esplicita che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, è irrilevante la *“circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”*. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o *“aberrante”* alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento” (decisione n. 6142/2020).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che per tale profilo il ricorso sia meritevole di accoglimento e che la ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuto per l'intero periodo di vita dei buoni i rendimenti risultanti dal retro degli stessi.

Va tuttavia precisato che la ricorrente formula una richiesta di rimborso dei titoli, secondo i tassi di interesse "al lordo" risultanti dai titoli, applicando una ritenuta fiscale *una tantum* del 12,50%.

Sul punto, il Collegio evidenzia che la tabella riportata a tergo dei documenti non riporta i rendimenti corretti in quanto non tiene conto di quanto statuisce l'art. 7, DM Tesoro del 23 giugno 1997, a mente del quale per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.

In particolare, dalla tabella risultante sui buoni si evince che, contrariamente a quanto stabilito dalla disposizione richiamata, la capitalizzazione è calcolata al lordo della ritenuta fiscale.

In questa prospettiva, il Collegio, richiamando il proprio orientamento secondo cui, se con riferimento ai tassi devono applicarsi le condizioni risultanti dal titolo, per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi trova invece applicazione l'art. 7 del DM Tesoro del 23 giugno 1997 (decisioni n. 7982/2020; 17328/2019; 724/2019; e 24803/2018), ritiene che il calcolo effettuato dalla ricorrente non sia corretto e che debba essere effettuato in ossequio alla disposizione innanzi richiamata, ovvero applicando le trattenute stabilite *ex lege*. In particolare, nella quantificazione complessiva l'errore commesso dalla ricorrente sta nell'aver calcolato il rendimento dei titoli a far data dal bimestre successivo al ventesimo anno avendo come punto di partenza un montante (capitale più interessi maturati fino a quel momento) al lordo e non a netto della ritenuta fiscale, abolita solo a far data dall'entrata in vigore del DL n. 239/1996.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non viene accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, nei sensi di cui in motivazione. Il tutto oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI